




COMUNE DI BRESCIA

Brescia 28 ottobre 2011



PROTOCOLLO D'INTESA TRA:

- COMUNE DI BRESCIA, COMUNE DI BORGOSATOLLO, COMUNE DI BOTTICINO, COMUNE DI BOVEZZO, COMUNE DI CASTEGNATO, COMUNE DI CASTEL MELLA, COMUNE DI CASTENEDOLO, COMUNE DI CELLATICA, COMUNE DI COLLEBEATO, COMUNE DI CONCESIO, COMUNE DI FLERO, COMUNE DI GARDONE VAL TROMPIA, COMUNE DI GUSSAGO, COMUNE DI LUMEZZANE, COMUNE DI MARCHENO, COMUNE DI NAVE, COMUNE DI REZZATO, COMUNE DI RONCADELLE, COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO, COMUNE DI SAREZZO, COMUNE DI VILLA CARCINA - PER DEFINIRE INTERVENTI COMUNI NELL'AMBITO DELL'AZIONE DI CONTRASTO AL FENOMENO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO DELL'ARIA DA POLVERI FINI (PM10), NEI MESI INVERNALI.

Considerato che:

- nei mesi invernali si osserva, tramite le centraline di rilevamento della qualità dell'aria dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, un aumento dell'inquinamento dell'aria in particolare da polveri fini (PM10 – PM2,5) con superamento dei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- sulla base del Piano Regionale della Qualità dell'Aria in Lombardia, è stata definita la zonizzazione del territorio regionale (Delibera n°5290 del 2 agosto 2007) e sono state individuate delle aree critiche aventi caratteristiche e livelli di inquinamento simili (come ad esempio: tipologia di sorgenti di emissione d'inquinanti, elevata presenza di infrastrutture, tipologia d'uso del territorio, ecc);
- il Comune di Brescia, unitamente ai comuni di Borgosatollo, Botticino, Bovezzo, Castel Mella, Castenedolo, Cellatica, Collebeato, Concesio, Flero, Gardone Valtrompia, Gussago, Lumezzane, Marcheno, Nave, Rezzato, Roncadelle, San Zeno Naviglio, Sarezzo, Villa Carcina, è stato inserito nell'area critica (zona A1), essendo parte di un agglomerato urbano caratterizzato da elevate concentrazioni di PM10, elevate emissioni di PM10 primario, elevate concentrazioni di ossidi di azoto, una situazione meteorologica avversa alla dispersione di inquinanti, alta densità abitativa, di traffico e di attività industriali;

- i Comuni di seguito riportati, non ricompresi nell'area critica A1 di cui al punto precedente, intendono aderire al protocollo in tema: Comune di Castegnato;
- nell'ambito delle iniziative avviate dalla Regione Lombardia, di contrasto all'inquinamento atmosferico, particolare importanza riveste la legge regionale n. 24/2006 "*Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente*" che stabilisce limitazioni alla circolazione di veicoli inquinanti, all'utilizzo di apparecchi obsoleti per la combustione di biomasse per il riscaldamento domestico, il divieto di combustione delle biomasse all'aperto, limitazione dell'utilizzo di olio combustibile per gli impianti di riscaldamento civile, il divieto di climatizzazione nel periodo estivo ed invernale in cantine, box e depositi. In allegato n. 3 sono riportati detti divieti;
- le sorgenti di PM10 primario per l'ambito della provincia di Brescia e per l'ambito del Comune di Brescia sono quelle riportate in allegato n. 4;
- il limite da considerare per le polveri fini PM10 è stabilito dalla norma in $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ da non superare più di 35 volte per anno civile (allegato n. 5);
- L'andamento del numero di giorni di superamento del limite di cui al punto precedente è quello riportato nella tabella in allegato n. 6;
- le centraline dell'ARPA di monitoraggio delle polveri fini PM10 nella provincia di Brescia sono posizionate nei seguenti siti:
 - Palazzo Broletto (Comune di Brescia);
 - Villaggio Sereno (Comune di Brescia);
 - Odolo;
 - Rezzato;
 - Sarezzo;
 - Darfo.

Per tutto quanto sopra considerato i comuni che aderiscono al presente protocollo definiscono le seguenti attività da porre in atto in contrasto all'inquinamento atmosferico, ad integrazione di quanto previsto dalla Legge Regionale 24/06, dalla d.g.r. 11.07.2008 n° 8/7635 e dalla d.g.r. 29.07.2009 n.8/9958 emesse dalla Regione Lombardia.



















1. Aumento dei controlli per la verifica del rispetto dei divieti stabiliti dalla legge regionale n. 24/2006 riportati in sintesi nell'**allegato n. 3**;
2. Le centraline delle rete di rilevamento della qualità dell'aria dell'ARPA prese a riferimento per la verifica del superamento della soglia di concentrazione media giornaliera di PM10, per motivi di omogeneità climatica ed ambientale, sono le seguenti: Brescia Broletto, Brescia Villaggio Sereno, Rezzato e Sarezzo. La soglia si considererà superata quando la concentrazione media giornaliera di PM10 registrata supererà il valore limite di 50 microgrammi/metro cubo in 3 centraline sulle 4 appena citate.
3. Qualora si verificasse il superamento della soglia di concentrazione media giornaliera di 50 microgrammi per metro cubo di PM10 in almeno 3 delle 4 centraline dell'ARPA considerate al punto precedente per la durata di **12 giorni consecutivi**, entreranno in vigore le misure riportate in **allegato n. 1**.
4. Qualora si verificasse il superamento della soglia di concentrazione media giornaliera di 50 microgrammi per metro cubo di PM10 in almeno 3 delle 4 centraline dell'ARPA considerate al punto 2) per la durata di **18 giorni consecutivi**, entreranno in vigore le misure riportate in **allegato n. 2** e conseguentemente **decadranno** le misure previste al punto 3) riportate nell'allegato n.1.
5. le misure di cui ai precedenti punti 3) e 4) verranno interrotte nel momento in cui i livelli di PM10 saranno rientrati al disotto del livello di 50 microgrammi al metro cubo per 2 giorni consecutivi, in almeno 3 delle 4 centraline di cui al precedente punto 2).

Qualora si presentasse la situazione di cui ai punti 3) e 4), l'amministrazione comunale inviterà i cittadini a porre in atto quanto segue:

- A. a limitare l'uso del riscaldamento degli edifici al fine di non superare la temperatura interna di 20 gradi centigradi;
- B. alla riduzione di almeno un'ora al giorno del riscaldamento negli edifici, salvo casi particolari riguardanti soprattutto patologie mediche.

Inoltre per quanto concerne gli edifici pubblici, l'amministrazione potrà prevedere la limitazione nell'uso del riscaldamento al fine di non superare la temperatura interna di 20 gradi centigradi.

Firmato:

- Comune di Brescia 
- Comune di Borgosatollo 
- Comune di Botticino 
- Comune di Bovezzo 
- Comune di Castegnato
- Comune di Castel Mella 
- Comune di Castenedolo 
- Comune di Cellatica 
- Comune di Collebeato 
- Comune di Concesio 
- Comune di Flero 
- Comune di Gardone Val Trompia
- Comune di Gussago 
- Comune di Lumezzane 
- Comune di Marcheno 
- Comune di Nave 
- Comune di Rezzato 
- Comune di Roncadelle 
- Comune di San Zeno Naviglio 
- Comune di Sarezzo 
- Comune di Villa Carcina

ALLEGATO N. 1

DIVIETI DA PORRE IN ATTO AL VERIFICARSI DELLA CONDIZIONE DI SUPERAMENTO DELLA SOGLIA GIORNALIERA DI 50 MICROGRAMMI PER METRO CUBO DI PM10 PER LA DURATA DI 12 GIORNI CONSECUTIVI

Saranno avviate le seguenti iniziative:

1. dalle ore **8:00** alle ore **20:00**, di ogni domenica o giorno festivo è istituito il divieto di circolazione sul territorio comunale del comune per tutti gli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori;
2. sono esclusi dal divieto di circolazione conseguente all'applicazione del precedente punto 1):
 - i motoveicoli, i motocicli e i ciclomotori ad emissione nulla (motore esclusivamente elettrico);
 - gli autoveicoli equipaggiati con motore elettrico;
3. Qualora il 12° giorno consecutivo di superamento cadesse:
 - a) di sabato: le limitazioni al traffico veicolare entreranno in vigore la domenica seguente (ovvero il giorno successivo al sabato);
 - b) di domenica o in un giorno festivo: le limitazioni al traffico veicolare entreranno in vigore il giorno stesso.
4. L'istituzione del divieto di circolazione previsto al punto 3) verrà comunicata il venerdì precedente in caso di chiusura domenicale o almeno due giorni lavorativi prima dell'eventuale giorno di chiusura festivo, alla luce delle previsioni meteorologiche e dell'andamento dei fenomeni di accumulo degli inquinanti in atmosfera.

IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE NON SI APPLICA A:

- A. agli autoveicoli, ai motoveicoli e ai ciclomotori delle Forze di Polizia, delle FF.AA. dei Vigili del Fuoco e dei corpi e servizi di polizia municipale e provinciale;
- B. agli autoveicoli di pronto soccorso;
- C. ai mezzi di trasporto pubblico;
- D. agli autoveicoli utilizzati per il trasporto di disabili, muniti del relativo contrassegno, con il soggetto disabile a bordo o senza la presenza del disabile, esclusivamente sul percorso per esigenze di accompagnamento del soggetto medesimo;

- E. agli autoveicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità che risultano individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, come – a titolo esemplificativo - gli operatori dei servizi manutentivi di emergenza non rinviabili al giorno successivo (come luce, gas, acqua, sistemi informatici, impianti di sollevamento, impianti termici, sistemi di vigilanza e allarme, soccorso stradale, distribuzione carburanti e combustibili, raccolta rifiuti, distribuzione farmaci , alimentari deperibili e pasti per i servizi di mensa), agli autoveicoli adibiti al trasporto di effetti postali e valori;
- F. agli autoveicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini o di tesserino di riconoscimento, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
- G. agli autoveicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a interventi o terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie (es. dialisi, chemioterapia) in grado di esibire relativa certificazione medica;
- H. agli autoveicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro, con indicati orari e tragitto da e per il luogo di lavoro;
- I. agli autoveicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto per le funzioni del proprio ministero;
- J. ai veicoli degli operatori dell'informazione compresi gli edicolanti con certificazione del datore di lavoro o muniti del tesserino di riconoscimento;

NON È PREVISTA LA FACOLTÀ DI AVVALERSI DI AUTOCERTIFICAZIONI.

Per quanto riguarda i tratti di strade provinciali interessati sarà necessario giungere ad una condivisione ed omogeneità di scelte tra i comuni sottoscrittori del presente accordo, la Provincia di Brescia e la Prefettura.

ALLEGATO N. 2

DIVIETI DA PORRE IN ATTO AL VERIFICARSI DELLA CONDIZIONE DI SUPERAMENTO DELLA SOGLIA GIORNALIERA DI 50 MICROGRAMMI PER METRO CUBO DI PM10 PER LA DURATA DI 18 GIORNI CONSECUTIVI

1. dalle ore **9.00** alle ore **18.00**, è istituita la circolazione veicolare "a targhe alterne" sul territorio comunale del comune per tutti gli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori;
2. sono esclusi dal divieto di circolazione conseguente all'applicazione del precedente punto 1):
 - gli autoveicoli in categoria euro 4 e euro 5 e gli autoveicoli diesel con filtro antiparticolato;
 - gli autoveicoli ad emissione nulla (motore esclusivamente elettrico);
 - i motoveicoli, i motocicli e i ciclomotori non soggetti alle limitazioni previste dalla normativa regionale vigente (Legge Regionale 24/06, d.g.r. 11.07.2008 n° 8/7635 e d.g.r. 29.07.2009 n.8/9958)
 - gli autoveicoli, con motore ad accensione comandata alimentati a carburanti gassosi, ossia metano o GPL;
 - le autovetture equipaggiate con motore ibrido-elettrico e termico;
 - gli autoveicoli con a bordo almeno 3 persone (car pooling);
 - gli autoveicoli del servizio car-sharing;
3. nei giorni pari è ammessa la circolazione ai veicoli con targa pari, nei giorni dispari a quelli con targa dispari - il carattere numerico 0 della targa è considerato elemento pari. In ogni caso i veicoli, (a prescindere dal numero di targa), devono comunque rispettare quanto previsto dalla Legge Regionale 24/06, dalla d.g.r. 11.07.2008 n° 8/7635 e dalla d.g.r. 29.07.2009 n.8/9958: pertanto dalle 7:30 alla 19:30 dal lunedì al venerdì fino al 15 aprile 2012 (escluse le festività infrasettimanali), restano soggetti al divieto di circolazione i veicoli euro 0 benzina ed euro 0, 1 e 2 diesel;
4. i ciclomotori ed i motoveicoli a due tempi, di classe pre-euro 1, indipendentemente dalla targa, non possono circolare.

IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE NON SI APPLICA A:

- A. agli autoveicoli, ai motoveicoli e ai ciclomotori delle Forze di Polizia, delle FF.AA. dei Vigili del Fuoco e dei corpi e servizi di polizia municipale e provinciale;
- B. agli autoveicoli di pronto soccorso;
- C. ai mezzi di trasporto pubblico e scuola bus;
- D. agli autoveicoli utilizzati per il trasporto di disabili, muniti del relativo contrassegno, con il soggetto disabile a bordo o senza la presenza del disabile, esclusivamente sul percorso per le esigenze di accompagnamento del soggetto medesimo;
- E. agli autoveicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità che risultano individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, come – a titolo esemplificativo - gli operatori dei servizi manutentivi di emergenza non rinviabili al giorno successivo (come luce, gas, acqua, sistemi informatici, impianti di sollevamento, impianti termici, sistemi di vigilanza e allarme, soccorso stradale, distribuzione carburanti e combustibili, raccolta rifiuti, distribuzione farmaci , alimentari deperibili e pasti per i servizi di mensa), agli autoveicoli adibiti al trasporto di effetti postali e valori;
- F. agli autoveicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini o di tesserino di riconoscimento, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
- G. agli autoveicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a interventi o terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie (es. dialisi, chemioterapia) in grado di esibire relativa certificazione medica;
- H. agli autoveicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro, con indicati orari e tragitto da e per il luogo di lavoro;
- I. agli autoveicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto per le funzioni del proprio ministero;
- J. ai veicoli degli operatori dell'informazione compresi gli edicolanti con certificazione del datore di lavoro o muniti del tesserino di riconoscimento;
- K. ai veicoli di operatori commerciali su aree pubbliche (ambulanti) diretti ai mercati o da essi provenienti;
- L. ai veicoli adibiti a trasporto merci (autocarri) intestati a ditte o titolari e soci di attività commerciali, artigianali e industriali, ed utilizzate per lavoro, per il trasporto di merce o attrezzature di lavoro;
- M. veicoli storici, purché in possesso dell'attestato di storicità o del certificato di identità/omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici ai sensi dell'art.60, comma 4, del Codice della Strada, d.lgs. n. 285/92 e che si recano o fanno ritorno da raduni o manifestazioni preventivamente calendarizzate, come da certificazione del comitato organizzatore dell'evento.

NON È PREVISTA LA FACOLTÀ DI AVVALERSI DI AUTOCERTIFICAZIONI.

Per quanto riguarda i tratti di strade provinciali interessati sarà necessario giungere ad una condivisione ed omogeneità di scelte tra i comuni sottoscrittori del presente accordo, la Provincia di Brescia e la Prefettura.

ALLEGATO N. 3

MISURE PER LA LIMITAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE PREVISTE DALLA REGIONE LOMBARDIA

In attuazione di quanto disposto dalle d.d.G.R. 7635/08 e 9958/09, dal 15 ottobre 2011 torneranno in vigore, come ogni anno, i provvedimenti di limitazione della circolazione per alcuni veicoli finalizzati alla riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e per il miglioramento della qualità dell'aria.

Le limitazioni alla circolazione si applicano con le seguenti modalità.

PER LA ZONA A1:

Fermo della circolazione dal 15 ottobre 2011 al 15 aprile 2012, dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30 per i seguenti veicoli:

- autoveicoli ad accensione comandata (benzina) non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive (veicoli detti “**Euro 0 benzina**”)
- autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, o 96/1/CEE, riga B, oppure omologati ai sensi delle direttive da 94/12/CEE a 96/69/CE ovvero 98/77/CE (veicoli detti “**Euro 0, Euro 1, Euro 2 diesel**”)

PER TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE:

A partire dal 15 ottobre 2011 e senza più alcuna interruzione temporale, fermo permanente della circolazione per i motoveicoli e i ciclomotori a due tempi di classe Euro 0, in tutte le zone del territorio regionale (A1, A2, B, C1 e C2), da lunedì a domenica, dalle 00,00 alle 24,00.

Si ricorda che rimane vigente fermo permanente degli autobus M3 adibiti al Trasporto Pubblico Locale (TPL) di classe Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 diesel, da lunedì alla domenica dalle 00.00 alle 24.00 su tutto il territorio regionale.

VEICOLI ESCLUSI DAL FERMO

- veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
- veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione;
- veicoli alimentati a diesel (gasolio), dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili (filtri FAP) sia per dotazione di fabbrica, sia per successiva installazione. (N.B. Per "efficace sistema di abbattimento delle polveri sottili" si intende un sistema FAP in grado di garantire un valore di emissione del particolato pari o inferiore al limite fissato per gli Euro 3).
- veicoli storici, purché in possesso dell'attestato di storicità o del certificato di identità/omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici.
- veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del Decreto legislativo 285/1992;
- motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti euro 0 o pre-Euro 1. I motocicli e ciclomotori a due tempi Euro 0 non possono circolare (allegato 1 alla D.G.R. 9958/09), mentre le restanti tipologie di ciclomotori e motocicli a due tempi possono circolare.
- veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati:
- veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce rossa italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;
- veicoli di pronto soccorso sanitario;
- scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) – fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 con DGR n. 4924 del 15/06/2007 e n. 6418 del 27/12/2007;

- veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
- autovetture targate CD e CC.

DEROGHE

Sono altresì esclusi dal fermo della circolazione i seguenti veicoli:

- veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
- veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa;
- veicoli degli operatori dei mercati all'ingrosso (ortofrutticoli, ittici, floricoli e delle carni), limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell'attività lavorativa;
- veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE;
- veicoli blindati destinati al trasporto valori, disciplinati dal decreto del Ministero dei Trasporti n. 332 del 3 febbraio 1998;
- veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
- veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro;
- veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- veicoli con a bordo almeno tre persone;
- veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento del le patenti C, CE, D, DE ai sensi dell'art. 116 del Decreto legislativo 285/1992;
- veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione;

Si precisa che i Comuni non possono più concedere deroghe speciali e personali al di fuori di quelle previste dal provvedimento regionale.

DOVE SI APPLICA IL FERMO

Si applica su tutti i tratti stradali ricadenti all'interno delle Zone indicate, comprese le strade provinciali e statali ad esclusione delle:

- autostrade;
- strade di interesse regionale R1;
- tratti di collegamento tra le autostrade e le strade R1 e gli svincoli delle stesse e i tratti di collegamento ai parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici o delle stazioni ferroviarie.

Si ricorda che il fermo dei veicoli si applica anche ai territori dei Comuni non appartenenti alla Zona A1 che abbiano aderito alle misure regionali secondo il "Protocollo di collaborazione delle province lombarde" (DGR n. 9595 del 11/06/2009), ovvero:

- Cava Manara (PV)
- Zinasco (PV)
- Castel Rozzone (BG)
- Madone (BG)
- Fara Gera d'Adda (BG)
- Bagnatica (BG)

CONTROLLI

I controlli sul rispetto delle limitazioni alla circolazione dei veicoli sono effettuati dai soggetti che svolgono servizi di polizia stradale.

SPEGNIMENTO MOTORI

Si applicano su tutto il territorio regionale per il periodo dal 15 ottobre 2010 al 15 aprile 2011 i seguenti obblighi:

- lo spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea;
- lo spegnimento dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico.

VETROFANIE

La Giunta Regionale, con d.G.R. n. 438/10, ha differito la data di decorrenza dell'obbligo di apposizione delle vetrofanie, fino alla data che sarà rideterminata contestualmente all'adozione di un nuovo provvedimento.

NOTA:

con il decreto n. 11254 del 13/10/2008, la Direzione Generale Ambiente, Energia e Reti ha proceduto all'individuazione delle tratte di collegamento tra le autostrade, le strade di interesse regionale R1, gli svincoli autostradali ed i parcheggi d'interscambio ricadenti all'interno della zona A1, escluse dal fermo della circolazione, in attuazione della d.g.r. 7635 dell'11 luglio 2008.

Il testo del provvedimenti, lo stradario e le mappe che indicano i tratti stradali esclusi dal fermo sono riportate sul sito:

www.aria.regione.lombardia.it

ULTERIORI MISURE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO PREVISTE DALLA REGIONE LOMBARDIA

APPARECCHI A BIOMASSA

Dal 15 ottobre al 15 aprile vige il divieto, definito dalla d.G.R. 7635 dell'11/07/2008, di utilizzo di apparecchi obsoleti (camini e stufe con rendimento < 63%) alimentati a biomassa legnosa, nelle zone A1 e nei comuni sotto i 300 m s.l.m.

OLIO COMBUSTIBILE

Con la d.G.R. 10858 del 21/12/2009 e con la successiva Legge Regionale n.11/2010, si è definito il divieto permanente di utilizzare olio combustibile per impianti di riscaldamento civile <10 MW in tutta la Regione Lombardia.

COMBUSTIONE ALL'APERTO



Ai sensi dell'art. 12 bis della Legge Regionale 24/2006, vige il divieto di combustione delle biomasse all'aperto in ambito agricolo e di cantiere.

CLIMATIZZAZIONE


Ai sensi dell'art. 24 comma 3 bis della Legge Regionale 24/2006, vige il divieto di climatizzazione nel periodo estivo e invernale in cantine, ripostigli, scale, box e depositi nelle abitazioni.

ALLEGATO N. 4


DISTRIBUZIONE PERCENTUALE TRA LE DIVERSE FONTI DELLE EMISSIONI DI PM10 E NO_x NEL COMUNE DI BRESCIA E NELLA PROVINCIA DI BRESCIA. FONTE DEI DATI: INVENTARIO INEMAR 2008 IN FASE DI REVISIONE PUBBLICA.



**Distribuzione percentuale delle emissioni di PM10 nella Provincia di Brescia
Inemar 2008 in fase di revisione pubblica**



**Distribuzione percentuale delle emissioni di NOx nella Provincia di Brescia
Inemar 2008 in fase di revisione pubblica**



ALLEGATO N. 5

**VALORI LIMITE DELLA CONCENTRAZIONE DI PM10 E PM 2,5 PER LA PROTEZIONE
DELLA SALUTE UMANA PREVISTI NEL D.LGS 155 DEL 18/8/2010**

Inquinante	Valore Limite	Periodo di mediazione	Legislazione
Particolato Fine (PM10)	Valore limite protezione salute umana, da non superare più di 35 volte per anno civile, 50 µg/m ³	24 ore	D.L. 155/2010 Allegato XI
	Valore limite protezione salute umana, 40 µg/m ³	Anno civile	D.L. 155/2010 Allegato XI
Particolato Fine (PM2.5) FASE I	Valore limite, da raggiungere entro il 1° gennaio 2015, 25 µg/m ³	Anno civile	D.L. 155/2010 Allegato XI
Particolato Fine (PM2.5) FASE II	Valore limite, da raggiungere entro il 1° gennaio 2020, valore indicativo 20 µg/m ³	Anno civile	D.L. 155/2010 Allegato XI

ALLEGATO N. 6

**NUMERO DI GIORNI CON CONCENTRAZIONE MEDIA GIORNALIERA SUPERIORE
AL LIMITE DI LEGGE DI 50 MICROGRAMMI/METRO CUBO.**

Il numero di giorni di superamento consentito dalla norma è di 35 giorni all'anno

